



Tribunale Ordinario di Cagliari

Sez. Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26/05/2023, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2262 /2022 R.A.C.L., promossa da [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DEDONI ANDREA, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso,

opponente

contro

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso gli uffici dell'avvocatura dell'[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED] lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti

opposto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022, il Sig. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 025 2022 90011765 84 000 notificato da [REDACTED] per richiedere il pagamento di contributi previdenziali di cui al Modello DM/10

sv, interessi sanzioni e morosità, relativi all'annualità 1996, debito contributivo derivante da una precedente cartella di pagamento avente n. 025 2003 00420666 21 000.

Nel ricorso introduttivo il ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento, stante l'intervenuta la prescrizione estintiva della pretesa contributiva, portata alla cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata. In particolare invocava l'applicazione del termine prescrizionale di cinque anni previsto, per tutti i contributi previdenziali dall'art. 3, comma 9. Legge n. 335/1995. Rilevava, dunque, che il termine di cinque anni era abbondantemente trascorso posto che la cartella con la richiesta dei contributi previdenziali era stata notificata il 08.07.2003 e non erano seguiti altri atti interruttivi.

L'█████ si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 10.11.2022. Eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva in capo all'████████████████████ per non avere alcun potere e responsabilità per il periodo successivo all'affidamento dei ruoli all'agente per riscossione. Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda di opposizione per carenza d'interesse ad agire per mancato inizio di azioni esecutive, nonché l'incontrovertibilità delle questioni di merito, compresa quella di prescrizione, non sollevate con opposizione tempestiva alla cartella di pagamento.

Quanto all'eventuale prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, rilevava di non avere, *ex lege*, alcuna potestà esecutiva dopo la concessione dei ruoli per la riscossione, evidenziava che eventuali pagamenti concretizzassero atti interruttivi di prescrizione e che vi erano state riscossioni per circa 12.000,00 euro.

Per ordine del giudice, si procedeva all'acquisizione in causa egli atti interruttivi della prescrizione notificati dal concessionario per la riscossione.

All'odierna udienza le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

2. L'opposizione del ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

2.1. Quanto all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione sollevata dall'█████ si ritiene che la stessa meriti accoglimento. Infatti, come già evidenziato nell'ordinanza di accoglimento della sospensione della cartella, alla luce del principio enunciato da ultimo in **Cassazione SS.UU n. 7514/2022**, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato alle cartelle, anche per il maturare della prescrizione, **la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio**. Neppure può trovare accoglimento l'eccezione d'inammissibilità per carenza d'interesse ad agire. Nel caso che ci occupa, infatti, l'opposizione è stata instaurata a seguito della notifica di apposita intimazione di pagamento, chiaro atto prodromico all'azione esecutiva, che senz'altro

concreta l'interesse ad agire.

Tanto premesso circa le questioni preliminari, per la risoluzione della controversia deve essere accertato se i crediti previdenziali portati alla cartella oggetto di opposizione si siano o meno prescritti.

Il termine prescrizione applicabile è quello ordinario di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9. Legge n. 335/1995 non trovando applicazione l'ampliamento al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. non essendo assimilabile ad accertamento giudiziale la mancata opposizione a cartella. Nel caso di specie è pacifico che la cartella di pagamento n. 025 2003 00420666 21 000 è stata notificata il 08.07.2003. Secondo la documentazione versata in atti, successivamente alla notifica della detta cartella sono stati notificati, pacificamente, i seguenti atti interruttivi:

- sollecito di pagamento della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] n. 02520059020569627000, notificato in data 5.12.2005;
- sollecito di pagamento della [REDACTED] n. 02520099009704323000, notificato in data 14.11.2009;
- preavviso di fermo amministrativo n. 02580201000003689000, notificato in data 10.12.2010;
- intimazione di pagamento n. 02520169000572404/000, notificata in data 13.5.2016;
- intimazione di pagamento n. 02520229001176584/000, notificata in data 4.6.2022.

Stante i ridetti atti interruttivi, si deve concludere che il termine prescrizionale è interamente trascorso fra il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 10.12.2010 e l'intimazione di pagamento notificata il 13.05.2016 e, tanto basta per la dichiarazione di estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione. Il termine prescrizionale è poi di nuovo trascorso fra l'intimazione di pagamento notificata nel 2016 e l'ultima intimazione di pagamento notificata il 4.6.2022.

Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] non resta al Tribunale che dichiarare l'estinzione della pretesa contributiva portata alla cartella n. 025 2003 00420666 21 000 e, per l'effetto, annullare la predetta cartella.

3. In ragione del criterio della soccombenza, l'[REDACTED] deve essere condannato, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), così come da ultimo aggiornato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- annulla la cartella di pagamento n. 025 2003 00420666 21 000 oggetto di opposizione;
- condanna l'█████ alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 886,00, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato se previsto.

Cagliari, 26/05/2023

Il Giudice

dott.ssa Francesca Pira